Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO L'AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRIORIALE DI MANTOVA DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA LODESERTO, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI "MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO" DELL'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA

Visto il d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

Visto il D.I. 4/02/2015 n. 68 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria';

Visto il D.I. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

Considerato che la Scuola di Specializzazione di Malattie dell'Apparato Respiratorio di Modena ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della Dott.ssa Alessandra Lodeserto, svolgere un periodo di attività formativa presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova;

Considerato che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture "devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"

Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;

Verificato che il soggetto ospitante non risulta aver saturato il potenziale formativo;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, (c.f. 00427620364), di seguito denominata Università, con sede legale a Modena in via Università n.4 CAP 41121 nella persona della Rettrice Prof.ssaRita Cucchiara, nata a Modena il 13/03/1965, nominata con decreto del MIUR il giorno 13/08/2025 ed ivi domiciliato per la carica;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede legale in Mantova, StradaLago Paiolo 10 – 46100 Mantova, C.F e P.IVA 02481840201, rappresentata dal LegaleRappresentante e Direttore Generale, Dott.ssa Anna Gerola, nata a Moglia (Mantova)il giorno 08 febbraio 1963, (d'ora in poi "Azienda"),

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e l'Unità Operativa di Malattie dell'Apparato Respiratorio di Modena per lo svolgimento di attività formative extra rete formativa della Dott.ssa Alessandra Lodeserto, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 2 Impegni delle parti

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la Dott.ssa Alessandra Lodeserto, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio dell'Università di Modena e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

L'Università si impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla presente convenzione, il programma formativo individuale della Dott.ssa Alessandra Lodeserto.

Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante.

La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, del Direttore della Scuola di Specializzazione.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5 Tutela assicurativa

L'azienda ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale, secondo quanto previsto dall'art. 41 c. 3, d.lgs. 368/99 e successive modificazioni.

Il medico in formazione specialistica, al pari del personale dipendente, provvederà in proprio alla copertura per colpa grave, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 24/2017.

Per quanto concerne l'assicurazione INAIL alla stessa dovrà provvedere l'Azienda sanitaria sede prevalente della formazione su cui, pertanto, ricade l'obbligo di sostenere il pagamento del premio e di assolvere alle denunce in materia assicurativa. In caso di sinistro del medico in formazione occorso durante la frequenza presso l'Azienda, il soggetto ospitante si impegna a comunicare e a trasmettere, entro le 6 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza per i conseguenti adempimenti INAIL, al competente ufficio dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Modena (mail: uffinf@aou.mo.it), la documentazione relativa all'infortunio, la quale provvederà ai successivi adempimenti INAIL.

Art. 6 Obblighi dei medici in formazione specialistica

Sulla base del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono o alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Modena e del soggetto ospitante.

ARTICOLO 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base al presente Accordo quadro e alla relativa normativa applicabile (normativa in materia di formazione: specialistica, tirocini, etc.), trattano i dati personali dei soggetti interessati in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

I dati sono trattati ai fini della creazione di un percorso formativo e dello svolgimento delle attività formative professionalizzanti. Il trattamento ha finalità amministrative, organizzative e/o logistiche e i dati trattati riguardano, senza pretesa di esaustività: dati identificativi degli interessati, informazioni personali inerenti le attività pratiche svolte nell'ambito del percorso formativo e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, dati riferiti alla sorveglianza sanitaria, etc.

Il soggetto ospitante autorizza lo studente al trattamento dei dati personali, in aderenza all'art. 29 del Regolamento U.E. n. 679/2016 e all'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, fornendo adeguate istruzioni in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati.

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando tra le altre informazioni che i dati potranno essere comunicati all'altra parte, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al citato Regolamento.

Le Parti, inoltre, riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana ed euro unitaria applicabile in materia.

Art. 8 Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, che svolgono attività presso le strutture messe a disposizione dall'Azienda convenzionata per le attività della Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori".

L'Università e il Soggetto ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e s. m. i., attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.

Il Soggetto ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, per le attività svolte nei locali e spazi dell'Azienda medesima. In particolare, sul Soggetto ospitante ricadono:

-gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;

- la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti;

- la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/2008.

Al Medico Competente del Soggetto ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica" rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.

Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un'Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, il soggetto ospitante dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al d.lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle del soggetto ospitante e comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 9 - NORME DI RADIOPROTEZIONE

Il presente accordo riguarda la gestione dei lavoratori e/o degli studenti, specializzandi e apprendisti (di seguito denominati "Lavoratori") come previsto dal Decreto Legislativo 101/2020 s.m.i., in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto.

Il datore di lavoro dei lavoratori esterni è l'UNIMORE

L'esercente zone classificate che si avvale di lavoratori esterni è il SOGGETTO OSPITANTE

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n. 101/2020 s.m.i..

Qualora l'attività, oggetto della presente convenzione, preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti ed i

professionisti coinvolti nell'attività siano classificati esposti alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. n.101/2020 s.m.i. per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti di Radioprotezione del SOGGETTO OSPITANTE e dell'UNIMORE sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, secondo modalità da trattare anche direttamente.

Per consentire gli adempimenti di sorveglianza fisica, il SOGGETTO OSPITANTE e l'UNIMORE assicurano, preventivamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati nominati dal Datore di Lavoro, raccogliendo le informazioni necessarie prima dell'inizio dell'attività.

Il dettaglio delle modalità di comunicazione e ottemperanza per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020 s.m.i. sono riportate nell'allegato alla presente convenzione

ALLEGATO: Accordo integrativo alle convenzioni per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020 s.m.i.)

Referenti per la sorveglianza fisica della radioprotezione UNIMORE sono:

Gli Esperti di Radioprotezione e i Medici autorizzati per le attività oggetto del presente accordo possono essere identificati per gli stabilimenti ed esercenti della UNIMORE, mediante il Servizio di Fisica Sanitaria (Tel.0594224270 – Fax.0594222270 – fisicamedica.seg@aou.mo.it – fisicasanitaria@pec.aou.mo.it) e il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute dei Lavoratori (Tel.0594222286 - sorveglianza.san@aou.mo.it)

per il SOGGETTO OSPITANTE Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Mantova

Gli Esperti di Radioprotezione e i Medici autorizzati per le attività oggetto del presente accordo sono identificati come segue:

- Dott. Giampietro Barai – Esperto in Radioprotezione, Struttura Fisica Sanitaria

(Segreteria: tel. 0376201789, e-mail: fisica.sanitaria@asst-mantova.it)

- Dott. Stefano Villani – Medico Autorizzato, Medicina del Lavoro (0376201263; e-mail: medlavoro.mantova@asst-mantova.it)

- Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (Segreteria: tel. 0376201214, e-mail: sppa.mantova@asst-mantova.it)

Nel caso di lavoratori classificati non esposti si rimanda alle modalità di comunicazione e ottemperanza al decreto, riportate nell'allegato alla convenzione

Il lavoratore si impegna a rispettare le norme interne di comportamento e radioprotezione predisposte dall'UNIMORE, dal SOGGETTO OSPITANTE e dagli Esperti di Radioprotezione.

Il Datore di Lavoro e l'Esperto di Radioprotezione UNIMORE provvedono ad informare e rendere edotti i lavoratori nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111 , il datore di lavoro e gli esercenti del Soggetto Ospitante provvedono ad informare e rendere edotti i lavoratori sui i rischi specifici, le norme e/o procedure di radioprotezione presso le proprie zone classificate in cui si svolgerà l'attività ai sensi del D.Lgs.101/2020 s.m.i..

Nell'ambito dell'accordo vigente, gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli esercenti le zone classificate definiscono un vincolo di dose appropriato in relazione alla attività da svolgersi come riportato nell'allegato alla convenzione.

I lavoratori ricevono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte del Soggetto Ospitante nel caso in cui l'attività e/o idoneità del lavoratore lo richieda. Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati (ad esempio occhiali con lenti graduate, corpetti o collari speciali o personalizzati) il lavoratore dovrà utilizzare quelli in dotazione presso l'UNIMORE.

I lavoratori devono osservare le norme e i regolamenti aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Al termine dell'attività devono riconsegnare i dosimetri ed eventuali dispositivi di protezione

individuale e/o collettiva eventualmente loro assegnati.

I lavoratori sono tenuti a seguire le modalità di consegna, tenuta, ritiro dei dosimetri individuali ed al rispetto delle modalità di utilizzo e si impegnano a rispettare le norme interne di comportamento predisposte.

Art. 10 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata pari a 18 mesi.

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata pari a quanto previsto nel Progetto Formativo, dal 01/02/27 al 31/07/27, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno trenta giorni, da inviare mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 11 Oneri fiscali

1. Il presente atto é soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni (note dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna prot. n. 909-43051/2009 e prot. n. 909-57958/2009 in risposta ad interpelli n. 909-368/2009 e n. 909-530/2009 presentati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 26 gennaio 2010) con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 12 Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Modena.

Art. 13 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di

Specializzazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Art. 14 Prevenzione della corruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

LA RETTRICE DELL'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

(Prof.ssa Rita Cucchiara)

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

(Dott.ssa Anna Gerola)